

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 17443	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: no

Risarcimento alla costituita parte civile:

Altro:

Quantum: anni 1 di reclusione per l' A. ed il W. ed a mesi 10 di reclusione per il F. ed il P..

Gradi precedenti

1° Grado: Con sentenza emessa in data 18/2/2009 il Tribunale di Cagliari condannava A.G., W.G., F.F. e P.P. per il delitto di omicidio colposo in danno di C.R.. Il Tribunale condannava il capitano di fregata A., in qualità di datore di lavoro; il capitano W., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il capitano F., in qualità di dirigente responsabile dei magazzini ed il P., in qualità di legale rappresentante della ditta G.M.C.I. che aveva installato il cancello. In particolare, con riferimento al P., veniva riscontrata la violazione delle norme di sicurezza relative alla installazione del cancello; inoltre, con riferimento agli altri imputati, l'omissione di una corretta informazione ai lavoratori delle modalità d'uso del cancello elettrico e dei rischi nell'utilizzo; la mancata predisposizione di un manuale d'uso; che era stato consentito l'utilizzo del cancello nonostante la violazioni delle norme di sicurezza. Con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, all' A. ed al W. veniva irrogata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione; al F. e P. veniva irrogata la pena di anni 1 di reclusione, pena sospesa e non menzione. Gli imputati ed il responsabile civile Ministero della Difesa venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva.

2° Grado: Con sentenza emessa in data 27/4/2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia di condanna, ma riduceva la pena ad anni 1 di reclusione per l' A. ed il W. ed a mesi 10 di reclusione per il F. ed il P.. Prevedeva inoltre atto della revoca delle costituzioni delle parti civili, in ragione dell'avvenuto risarcimento.

Precedente giudizio di Cassazione: no

Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> Morte	

Fattispecie

Veniva travolto da un cancello automatico di 900 Kg., mentre, sceso dall'auto, cercava di ovviare al suo cattivo funzionamento.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

Principio di diritto

Questa Corte di legittimità, con riferimento a fatti anteriori al 2003, ha avuto modo di statuire che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 1834 del 16/12/2009 ud. (dep. 15/01/2010), Guarnotta, Rv. 245999; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15226 del 15/02/2007 Ud. (dep. 17/04/2007), Fusilli, Rv. 236170; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008), Verderosa, Rv. 240886). Invero l'imputato, venendo meno ai suoi obblighi di monitoraggio dei fattori di rischio e di vigilanza attiva ha colpevolmente ignorato una situazione di pericolo del cancello che era visibile, in quanto oggetto di interventi manipolativi (getto di cemento lungo il binario; eliminazione del fermo delle ante), ed ha omesso di segnalare e stimolare appropriati interventi che avrebbero eliminato il rischio poi concretizzatosi.

In relazione al lamentato comportamento negligente della vittima (essere scesa dall'auto cercando di chiudere il cancello), questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato (che peraltro in tale circostanza non emerge) assurge a causa sopravvenuta solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 2i587/07, ric. Pelosi, rv. 236721). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il C. ha patito l'infortunio mentre cercava di richiudere il cancello bloccato di una base militare, che certo non poteva essere lasciato aperto, azionando più volte il comando elettrico. Tale condotta non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra le omissioni illustrate e l'evento, omissioni connotate da grave colpa, tenuto conto che le cautele omesse erano proprio preordinate ad evitare il rischio specifico che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del C.. Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato. Va ricordato che per attribuire ad una condotta omissiva umana una efficacia casuale, è necessario che l'agente abbia in capo a sè la c.d. "posizione di garanzia" e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire (art. 40 c.p., comma 2: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"). La ratio della disposizione va ricercata nell'intenzione dell'ordinamento di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall'interessato, l'obbligo di evitarne la lesione e ciò perchè il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei suoi beni.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.P. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari (sez. distaccata di Sassari). Rigetta i ricorsi di A.G., W.G. e F. F. che condanna al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.